

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 977/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

**riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'America centrale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

(2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2 A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dall'America centrale.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

(3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 11 ottobre 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
 José Manuel BARROSO

ALLEGATO

AMERICA CENTRALE

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, in peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7014	1604 14 16	Filetti detti «loins»	Dal 1° agosto al 31 luglio	4 000
09.7015	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Dal 1° agosto al 31 luglio	5 000
09.7016	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 000
	8544 42	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione		
	8544 49	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	12 000
	8544 60	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V		